

Vincenzo Mainardi

# Manuale Sicurezza Cantieri



**PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE  
AI SENSI D.LGS. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO)**

**OLTRE 50 MODELLI CON SOFTWARE DI GESTIONE**

**CD-ROM CON MODULISTICA  
PER LA SICUREZZA  
INCLUSO**

 **GRAFILL**

Vincenzo Mainardi

## **MANUALE SICUREZZA CANTIERI**

ISBN 13 978-88-8207-322-0

EAN 9 788882 073220

Manuali, 77

Prima edizione, marzo 2009

Mainardi, Vincenzo <1959->

Manuale sicurezza cantieri : procedure per la gestione della sicurezza in cantiere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza lavoro) / Vincenzo Mainardi. - Palermo : Grafill, 2009.

(Manuali : 77)

ISBN 978-88-8207-332-0

1. Infortuni sul lavoro - Prevenzione. 2. Cantieri edili - Sicurezza.

344.450465 CDD-21 SBN Pal021536

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di marzo 2009

presso **Eurografica S.r.l.** Viale Aiace, 126 - 90151 Palermo

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge.

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

# Sommario

INTRODUZIONE.....	p.	7
RINGRAZIAMENTI.....	"	9
<b>PARTE I</b>		
<b>1. FIGURE E RUOLI ISTITUZIONALI NELLA SICUREZZA DEL CANTIERE .....</b>	"	13
1.1. Premessa.....	"	13
1.2. Il committente .....	"	15
1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento .....	"	15
1.4. Il coordinatore per la progettazione .....	"	17
1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori .....	"	17
1.6. L'impresa affidataria e le imprese esecutrici.....	"	18
1.7. Il lavoratore .....	"	21
1.8. Il progettista ed il direttore dei lavori.....	"	21
<b>Note al capitolo 1.....</b>	"	22
<b>2. L'ASSOGGETTAMENTO DEL CANTIERE AL TITOLO IV DEL T.U.S.L. E I MANDATI PROFESSIONALI .....</b>	"	39
2.1. Il D.Lgs. 81/2008 e la nuova sicurezza sul lavoro.....	"	39
2.2. L'articolo 26 dedicato all'appalto - linee innovative nel nuovo T.U.S.L. ....	"	42
2.3. Il cantiere in regime di Titolo IV e la delega al responsabile dei lavori .....	"	43
2.4. La nomina del coordinatore per la progettazione.....	"	55
2.5. La parcella del coordinatore .....	"	73
<b>Note al capitolo 2.....</b>	"	81
<b>3. LA FASE DI PROGETTAZIONE.....</b>	"	91
3.1. La redazione del piano di sicurezza e del fascicolo .....	"	91
3.2. L'approvazione delle "prime indicazioni", del PSC, dell'F.O.....	"	94
3.3. La progettazione in assenza del coordinatore.....	"	108
3.4. La conclusione della fase di progettazione.....	"	130
<b>Note al capitolo 3.....</b>	"	130
<b>4. LE FASI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI, L'IDONEITÀ ED IL POS DELL'APPALTATORE .....</b>	"	161
4.1. La gestione della fase esecutiva e la nomina del coordinatore per l'esecuzione .....	"	161

4.2.	Le richieste del POS e dell'idoneità tecnico-professionale; invio della notifica preliminare.....	p. 166
4.3.	Procedura unificata di valutazione del POS e dell'idoneità dell'impresa.....	" 176
4.4.	Il deposito dell'idoneità e il nuovo ruolo dei comuni .....	" 187
4.5.	Altri obblighi di trasmissione e consultazione.....	" 189
4.6.	Le fasi preliminari nei cantieri "sotto soglia" .....	" 193
4.7.	La riunione preliminare di coordinamento .....	" 200
	<b>Note al capitolo 4</b> .....	" 204
<b>5.</b>	<b>L'AVVIO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b> .....	" 212
5.1.	La consegna e l'inizio dei lavori.....	" 212
5.2.	I lavori in cantiere.....	" 216
5.3.	Il cantiere senza coordinatore in fase di esecuzione .....	" 231
5.4.	La liquidazione dei costi della sicurezza .....	" 233
	<b>Note al capitolo 5</b> .....	" 233
<b>6.</b>	<b>IL MANCATO RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA</b> .....	" 241
6.1.	L'accertamento di violazioni al PSC .....	" 241
6.2.	La sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente.....	" 250
	<b>Note al capitolo 6</b> .....	" 252
<b>7.</b>	<b>L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA</b> .....	" 254
7.1.	L'obbligo e i casi di adeguamento del piano.....	" 254
7.2.	L'aggiornamento del fascicolo dell'opera .....	" 256
	<b>Note al capitolo 7</b> .....	" 258
<b>8.</b>	<b>LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO</b> .....	" 260
8.1.	Disallestimento del cantiere e ultimazione dei lavori .....	" 260
8.2.	Collaudo e definitiva conclusione delle prestazioni del coordinatore .....	" 261
8.3.	Conclusioni .....	" 265
	<b>Note al capitolo 8</b> .....	" 265

## PARTE II

<b>9.</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	" 269
9.1.	Norme richiamate nella Parte I .....	" 269
<b>10.</b>	<b>MODULISTICA PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE</b> .....	" 273
10.1.	I documenti richiamati nella Parte I.....	" 273
10.2.	Utilità .....	" 275
<b>11.</b>	<b>TUTTI GLI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL T.U.S.L., TITOLO IV</b> .....	" 276
11.1.	Gli adempimenti obbligatori .....	" 276
<b>12.</b>	<b>ULTIME NOVITÀ NORMATIVE E LEGISLATIVE</b> .....	" 282
12.1.	Reperimento informatico delle norme, nuovo Testo unico .....	" 282
12.2.	Il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico) reca le prime modifiche al T.U.S.L. ....	" 282
12.3.	Legge 129/2008: parzialmente rinviata la piena entrata in vigore del T.U.S.L .....	" 283

12.4. Il Coordinamento tecnico emana le “Prime indicazioni applicative” per il D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII, agenti fisici) .....	p.	285
<b>13. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE “SICUREZZA CANTIERI” .....</b>	”	314
13.1. Introduzione al software “Sicurezza Cantieri” .....	”	314
13.2. Requisiti hardware e software per l’installazione.....	”	314
13.3. Richiesta della password utente.....	”	315
13.4. Procedura di installazione per gli utenti Microsoft Windows.....	”	315
13.5. Procedura di installazione per gli utenti Macintosh.....	”	316
13.6. Registrazione del software .....	”	316
13.7. Utilizzo del software in ambiente Microsoft Windows.....	”	316
13.8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh.....	”	318
<b>LICENZA D’USO .....</b>	”	319
<b>SCHEDA REGISTRAZIONE SOFTWARE.....</b>	”	320

#### INDICE DELLE TABELLE INCLUSE NEL TESTO

<b>TABELLA 1.1</b> Individuazione sintetica delle principali figure interessate dall’applicazione del T.U.S.L., Titolo IV.....	”	14
<b>TABELLA 2.1</b> I principali riferimenti normativi per l’applicazione della “Direttiva cantieri” ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008).....	”	40
<b>TABELLA 2.2</b> Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, articolo 26 sull’appalto).....	”	42
<b>TABELLA 2.3</b> Incarico (delega) al responsabile dei lavori.....	”	47
<b>TABELLA 2.4</b> Nomina dei coordinatori nei lavori in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.....	”	55
<b>TABELLA 3.1</b> La sicurezza dei cantieri nei lavori pubblici senza coordinatore.....	”	109
<b>TABELLA 3.2</b> La sicurezza dei cantieri nei lavori privati senza coordinatore.....	”	128
<b>TABELLA 4.1</b> Principali documenti obbligatori prodotti dalle imprese.....	”	169
<b>TABELLA 4.2</b> Elementi dell’idoneità tecnico-professionale presenti anche nel POS.....	”	171
<b>TABELLA 5.1</b> Cause di sospensione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 14.....	”	227
<b>TABELLA 5.2</b> Obblighi principali derivanti dall’ingresso di nuove imprese in cantiere.....	”	228
<b>TABELLA 6.1</b> Azioni del coordinatore per violazioni in materia di sicurezza nel cantiere.....	”	252
<b>TABELLA 7.1</b> Adeguamento del PSC.....	”	257
<b>TABELLA 7.2</b> Adeguamento del fascicolo dell’opera.....	”	257
<b>TABELLA 8.1</b> Attività del coordinatore correlate alla fine lavori.....	”	264
<b>TABELLA 9.1</b> Articoli o allegati del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008) riportati nelle note a fine di capitolo.....	”	269
<b>TABELLA 9.2</b> Altre norme riportate nelle note a fine di capitolo.....	”	271

<b>TABELLA 10.1</b>	I cinquanta modelli .....	p.	273
<b>TABELLA 11.1</b>	Gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori se nominato).....	"	276
<b>TABELLA 11.2</b>	Gli obblighi del coordinatore per la progettazione.....	"	277
<b>TABELLA 11.4</b>	Gli obblighi dei lavoratori autonomi.....	"	278
<b>TABELLA 11.3</b>	Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	"	278
<b>TABELLA 11.5</b>	Gli obblighi dei datori di lavoro.....	"	279
<b>TABELLA 11.6</b>	Gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria. ....	"	280

## Introduzione

Con questo nuovo Manuale Sicurezza Cantieri abbiamo voluto fornire un fondamentale strumento sia di consultazione che applicativo ai molti operatori professionisti della sicurezza del cantiere.

Il quadro normativo difatti è stato interamente riordinato e riformato con l'emanazione del nuovo Testo unico sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008). Anche le modalità di gestione della sicurezza in cantiere sono state parzialmente ridefinite rispetto alla normativa previgente, sia nel settore privato che in quello pubblico – maggiormente regolamentato – dove i riferimenti principali sono il Codice degli appalti nonché il Regolamento Generale ed il Capitolato.

Su queste basi, con un costante richiamo alle leggi in vigore ed alle prassi riconosciute, sono sviluppati gli oltre cinquanta modelli che corredano il volume.

Il testo, che raccoglie l'eredità dell'affermato Manuale 494 di cui di fatto costituisce una nuova edizione, si propone nuovamente come un importante riferimento per il coordinatore, per il direttore dei lavori e per il responsabile dei lavori (il responsabile del procedimento nel cantiere dell'opera pubblica) che vogliono gestire con la massima attenzione l'applicazione del Titolo IV del T.U.S.L. in conformità alle *Best Practices*, ovvero seguendo quelle che sono considerate regole di buona prassi professionale.

Nelle nostre intenzioni, questo manuale potrà essere anche una importante guida per i colleghi – meno esperti – che si avviano per le prime volte alla non facile attività di coordinatore o, con altri incarichi, alla gestione della sicurezza nel cantiere.

Anche per questo, particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni aspetti della nuova normativa che costituiscono delle novità e che possono generare dubbiezze interpretative ed applicative. Ci riferiamo qui:

- alla delega al responsabile dei lavori, ruolo che – nel settore privato – coincide con quello del progettista e direttore dei lavori;
- alla nuova valutazione di idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- all'applicazione (in presenza di cantieri edili) del DUVRI, ovvero del documento unico con cui si valutano i rischi derivanti dalle interferenze tra attività lavorative di imprese diverse.

Fedeli ad una felice e consolidata prassi del nostro Editore, abbiamo voluto impostare questa pubblicazione come un'opera integrata, ove il manuale sulla carta stampata è completato da un ausilio informatico su Compact Disc, per un più agevole utilizzo della modulistica e delle altre utilities a disposizione dei professionisti del settore.

Un doveroso ringraziamento va rivolto a tutti coloro che – come singoli operatori o come istituzioni – stanno contribuendo a definire le prassi operative e le modalità interpretative per l'applicazione del nuovo D.Lgs. 81/2008; oltre all'apporto venuto da molti colleghi coordinatori per la sicurezza, tra gli enti ricordiamo i servizi di medicina del lavoro, gli organismi paritetici e gli enti di formazione, gli ordini professionali ed i collegi. Le informazioni pubblicamente divulgate da questi soggetti sono state di indubbia utilità e di riferimento nella compilazione del manuale e nella predisposizione dei modelli.

Marzo 2009

*L'autore*

## Ringraziamenti

Un riconoscimento particolare è dovuto all'architetto Nicolai Zanettini per gli autorevoli consigli, ed all'architetto Alessandro Tassi-Carboni che ha perfezionato gli schemi per l'onorario del coordinatore, già nelle precedenti edizioni di questo libro (sotto il titolo di Manuale 494).

Per la paziente e preziosa collaborazione ringraziamo anche l'ing. Marcello Conti, che ha revisionato i riferimenti normativi e le tabelle.



---

## **PARTE I**



## Figure e ruoli istituzionali nella sicurezza del cantiere

### □ 1.1. Premessa

L'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV, Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, materia in precedenza disciplinata dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494)<sup>1</sup> comporta una serie di obblighi per diverse figure, di cui le principali sono:

- il committente;
- il responsabile dei lavori;
- il responsabile unico del procedimento;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'impresa affidataria (l'appaltatore);
- le imprese esecutrici;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori.

Non va dimenticato che la concreta applicazione della sicurezza alla gestione del cantiere interessa anche altre figure:

- il progettista;
- il direttore dei lavori.

Nei capitoletti che seguono saranno trattati più in dettaglio le responsabilità e gli adempimenti posti in capo a questi soggetti<sup>2</sup> (Tabella 1.1) individuati a seguito dell'esame dei riferimenti normativi più importanti ai quali fare riferimento, oggi quasi tutti riconducibili al già menzionato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tra gli addetti ai lavori più brevemente noto con l'acronimo T.U.S.L.) recante il nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro, oltrechè per il settore pubblico riconducibili al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nuovo "Codice degli appalti e dei contratti") ed al Regolamento generale di cui al Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (a tutt'ora vigente seppure con numerosi articoli abrogati).

È bene ricordare che la presenza e conseguente individuazione e nomina delle figure sopra indicate è pressochè obbligatoria per tutti i lavori, con una ridotta casistica di esclusioni e deroghe, anche in funzione delle caratteristiche del cantiere.

In particolare, premesso che è sempre presente un committente dell'opera, è di fatto automatica la nomina del "responsabile dei lavori" coincidente con il progettista e direttore dei lavori; l'individuazione del responsabile unico (R.u.p.) è prevista ed è obbligatoria per il settore pubblico; la nomina dei coordinatori è obbligatoria per i cantieri in cui sono presenti più imprese. Tutte queste figure fanno comunque parte della sfera tecnica del committente, e quando sono individuate in soggetti esterni

*Obbligo di coordinatore in quasi tutti i lavori*

**TABELLA 1.1 – Individuazione sintetica delle principali figure interessate dall'applicazione del T.U.S.L., Titolo IV.**

Figura	Settore privato	Lavori pubblici
Committente	È il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.	È il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
Responsabile dei lavori	È il progettista (in fase di progettazione) e il direttore dei lavori (in fase di esecuzione). Essi sostituiscono il committente nell'adempimento dei suoi obblighi.	È il responsabile unico del procedimento. Adempie agli obblighi previsti dal Codice degli appalti, tra cui quelli descritti dal T.U.S.L. (articolo 90).
Progettista	È l'incaricato della progettazione dell'opera. Oltre ad adempiere al ruolo di R.d.I. nel settore privato, compie le scelte progettuali al fine della riduzione dei rischi. Progetta le opere in conformità alle norme in materia di sicurezza. Collabora con il coordinatore per la redazione dell'F.O.	
D.L.	È l'incaricato per il controllo dell'esecuzione dell'opera. Oltre ad adempiere al ruolo di R.d.I. nel settore privato, adempie agli obblighi di controllo dell'applicazione del contratto anche in relazione alla sicurezza. Emana gli ordini di servizio all'affidatario dei lavori. Collabora con il coordinatore all'aggiornamento dell'F.O.	
Coordinatore per la progettazione	È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per la redazione del PSC e del F.O. (fascicolo dell'opera).	
Coordinatore per l'esecuzione	È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per il controllo dell'applicazione del PSC e per altri adempimenti relativi alla fase di esecuzione.	
Impresa affidataria	È il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come referente nei confronti del committente. È quindi l'appaltatore dei lavori o il concessionario (che comunque si configurano come unico referente nei confronti della stazione appaltante).	
Impresa esecutrice	È ogni impresa che realizza i lavori nel cantiere. Impresa e datore di lavoro sono soggetti coincidenti.	
Lavoratore autonomo	È il soggetto che opera nel cantiere essendo privo di organizzazione d'impresa.	
Lavoratore dipendente	È il lavoratore che opera nel cantiere alle dipendenze di un datore di lavoro.	

operanti in forma libero-professionale, le loro prestazioni sono valutate in applicazione della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del Decreto Interministeriale 4 aprile 2001 e, come altre prestazioni professionali, in virtù dei recenti processi di liberalizzazione possono essere soggette a procedure di contrattazione dell'onorario.

Se l'impresa affidataria (soggetto individuato anche col nome di "appaltatore") è figura sempre presente, l'effettiva attività di altre imprese operanti in subappalto o di lavoratori autonomi è funzione dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, e può dipendere da una scelta dell'appaltatore se vi sono le condizioni necessarie.

## □ 1.2. Il committente

Per quanto attiene la sicurezza del cantiere, il D.Lgs. 81/2008<sup>3</sup> individua il committente nel "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto"<sup>4</sup>.

Gli obblighi del committente sono individuati puntualmente all'articolo 90<sup>5</sup>.

In fase di progettazione gli obblighi sono riconducibili:

- al rispetto delle misure generali di tutela ed all'analisi delle fasi di lavoro ai fini della loro pianificazione;
- alla valutazione della natura dei lavori e del numero di imprese, con la conseguente nomina del coordinatore per la progettazione allorquando ricorrono le circostanze previste;
- alla valutazione del PSC e del cosiddetto "fascicolo dell'opera".

In fase di esecuzione dell'opera gli obblighi sono riconducibili:

- alla designazione del coordinatore per l'esecuzione, ed alla comunicazione del relativo nominativo alle imprese unitamente a quello del coordinatore per la progettazione, affinché siano indicati nel cartello di cantiere;
- alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- alla richiesta di: una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, corredata dalle denunce ad INPS, INAIL e casse edili; una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; un certificato di regolarità contributiva; questi ultimi da trasmettersi alle amministrazioni competenti, cioè normalmente ai comuni, prima dell'inizio dei lavori o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, unitamente alla documentazione che comprova l'idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese.

## □ 1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile dei lavori è individuata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera"<sup>6</sup>.

Il responsabile dei lavori è - di fatto - il supplente del committente per quanto attiene agli obblighi relativi alla sicurezza del cantiere: gli obblighi del committente sono infatti i medesimi del responsabile dei lavori, come si esime dal titolo dell'articolo 90 del T.U.S.L.

*Progettista e d.l. sono responsabili dei lavori*

L'attribuzione del ruolo di responsabile rappresenta un aspetto importante e delicato (oltretutto a tutt'oggi piuttosto controverso<sup>7</sup>), che coinvolge nella gestione della sicurezza figure che con la normativa previgente erano sì coinvolte ma non con una posizione così centrale e responsabilizzante.

La nomina del responsabile è sostanzialmente automatica. Come accennato sopra richiamando l'articolo 89, il responsabile è l'incaricato della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e "coincide" con il progettista e con il direttore dei lavori. Si possono quindi richiamare questi punti:

- l'individuazione del responsabile dei lavori non è facoltativa ma avviene di fatto in modo automatico;
- laddove sono nominati un progettista e direttore dei lavori, questi adempie anche agli obblighi del responsabile dei lavori, che entrano a fare parte del suo mandato;
- nel settore dei lavori pubblici i progettisti e direttori dei lavori sono esonerati da questi obblighi in quanto l'amministrazione pubblica adempie direttamente, come esposto di seguito.

Nel settore delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento<sup>8</sup>.

*Il responsabile del procedimento è anche responsabile dei lavori ai fini della sicurezza*

Ricordiamo che il responsabile del procedimento è figura istituita dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo negli enti pubblici)<sup>9</sup>. In materia di appalti e contratti pubblici, il suo ruolo detto di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" è individuato dall'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006, e dall'articolo 7 del d.P.R. 554/1999 che pone sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera<sup>10</sup>. Al successivo articolo 8 sono distinti analiticamente i compiti in capo al responsabile del procedimento<sup>11</sup>: evidenziamo qui che al comma 2 (coerentemente con l'articolo 89 del T.U.S.L.) si prescrive che "assume il ruolo di responsabile dei lavori"; peraltro qui la legge quantomeno contempla le possibilità che il committente (in seno alla pubblica amministrazione) adempia direttamente ai propri obblighi.

Nel settore pubblico, il responsabile del procedimento / dei lavori deve comunque farsi carico degli adempimenti del committente già menzionati al punto 1.2, elencati distintamente tanto nell'"81" che nel "554", che peraltro aggiunge "la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza".

In generale, il responsabile del procedimento svolge un ruolo complesso ed esteso che attraversa tutte le fasi in qualsivoglia modo legate alla realizzazione dell'opera, come risulta evidente dalla lettura integrale dei succitati articoli del Regolamento generale. Nell'adempimento dei suoi obblighi il responsabile si interfaccia quindi più volte con la gestione della sicurezza in cantiere, oltre a quanto sopra menzionato. Al riguardo ricordiamo che il responsabile:

- motiva le scelte per l'affidamento degli incarichi di natura tecnica (ivi compresi gli incarichi di coordinatore per la sicurezza);
- coordina le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori (del quale fa parte il coordinatore per l'esecuzione, quando nominato) ed accerta le condizioni per